

# COMUNE DI VANZAGHELLO

Città Metropolitana di Milano

---

## SINDACO

### Ordinanza n. 81

RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VANZAGHELLO - POSTICIPO ATTIVAZIONE AL 29 OTTOBRE 2022

**Visto** l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", allegato alla DGR di Regione Lombardia n. XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

**Preso atto che** il Comune di Vanzaghella è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

**Visto** l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7, comma 13, del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", allegato alla DGR di Regione Lombardia n. XI-3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

#### **Visti:**

- il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, pubblicato nella GUUE in data 08/08/2022, concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel periodo che va dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione»), rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l'introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di "Allerta europea", mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi ad eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia;
- il "Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale" emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con DM n. 383 del 06/10/2022 che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il DM n. 383 del 06/10/2022 che, in particolare, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale – posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio – e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

#### **Considerato che:**

- il conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto dell'importante ruolo svolto dal gas russo nella copertura del fabbisogno nazionale di gas naturale, ha posto la necessità di adottare misure d'urgenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo mediante l'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

**Rilevato che** le temperature registrate sul territorio della Città Metropolitana di Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

**Considerato altresì che:**

- il Comune di Vanzaghello è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

**Ritenuto** pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n.74 del 2013 e all'art. 7, comma 13, del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", allegato alla DGR di Regione Lombardia n. XI-3502 del 05/08/2020;

**Visti:**

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 del DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022;
- l'art. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", allegato alla DGR di Regione Lombardia n.XI-3502 del 05/08/2020;
- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con DM n. 383 del 06/10/2022;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- la più ampia diffusione del presente provvedimento tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- l'invio di copia del presente provvedimento:

- ✓ alla Prefettura – UTG di Milano;
- ✓ al Comando di Polizia Locale, alla locale Caserma dei Carabinieri ed alle altre forze dell'ordine operanti sul territorio, al fine di assicurarne il rispetto.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio.

Il Sindaco  
Arconte Gatti

Vanzaghello, 20/10/2022